

Corte di Cassazione

Sentenza del 11/01/2008 n. 417

Intitolazione:

Imposte sui redditi - Redditi determinati in base alle scritture contabili - Reddito d'impresa - Accertamento - Contabilita' formalmente corretta - Difformita' della percentuale di ricarico - Accertamento induttivo - Ammissibilita'.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimita' dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilita' stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicita' del comportamento del contribuente, essendo in tali casi pertanto consentito all'Ufficio dubitare della veridicita' delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente. In particolare, l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa puo' essere affidato alla considerazione della difformita' della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, sempre che essa raggiunga livelli di irragionevolezza tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilita'.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

L'Ufficio II.DD. di Salerno notificava ad A.M. avviso di accertamento col quale rettificava il reddito di impresa dichiarato per il 1984 e la contribuente impugnava l'accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso.

La C.T.R. Campania rigettava l'appello proposto dall'Ufficio, rilevando che l'Amministrazione non aveva fornito prove atte a modificare le risultanze contabili, ma aveva fondato le proprie pretese solo sulla composizione del nucleo familiare della contribuente e sull'applicabilita' di indicatori di evasione privi di riscontri nel caso concreto.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ricorrono per cassazione avverso questa sentenza; l'intimata non si e' costituita.

Motivi della decisione

Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, i ricorrenti rilevano che i ricavi della contribuente erano stati rideterminati applicando una maggiorazione piu' rispondente alla realta', in quanto calcolata sulla base dei dati statistici e dei prezzari; la suddetta percentuale di ricarico trovava fondamento nella tabella b) allegata alla L. n. 17 del 1985, adoperata dai contribuenti per la determinazione forfettaria del reddito nell'ipotesi in cui, come la M., avessero optato per la contabilita' semplificata.

Secondo i ricorrenti, inoltre, il ricorso all'accertamento analitico con ricostruzione induttiva dei ricavi prevista dal citato art. 39, comma 1, era legittimo in presenza di gravi presunzioni, quali, nella specie, l'inesatta e ingiustificata percentuale di ricarico applicata (notevolmente inferiore a

quella praticata nel settore), indipendentemente dalla correttezza formale dei registri contabili.

I ricorrenti, infine, affermano che i giudici d'appello non avrebbero enunciato le ragioni logico-giuridiche del convincimento espresso.

Le censure esposte sono fondate.

In particolare, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente, essendo in tali casi pertanto consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.

In particolare, secondo la citata giurisprudenza (alla quale il collegio, ritiene di dover aderire in mancanza di valide ragioni per discostarsene), l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, sempre che essa raggiunga livelli di irragionevolezza tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilità (v. tra le altre Cass. n. 6337 del 2002 e n. 5870 del 2003).

A quanto sopra esposto è sufficiente aggiungere che dalla sentenza impugnata, non censurata sul punto da alcuno, risulta che il coefficiente di ricarico risultante dalle scritture contabili della contribuente era del 72%, a fronte di un coefficiente medio calcolato dall'Ufficio sui dati statistici e sui prezzari pari al 170%, pertanto con una differenza di ben 98 punti percentuali, differenza che non rappresenta una oscillazione poco significativa ma è tale da rendere inattendibili i ricavi dichiarati.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio a diversa sezione della C.T.R. Campania che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.